

La tipologia digitale diventa operativa grazie alle regole tecniche pubblicate in G.U.

La firma elettronica avanzata? Stesso valore di quella su carta

DI PAOLO RICCHIUTO

Dimenticarsi carta e penna tradizionali e usare la penna elettronica e un tablet per firmare un documento è una realtà a portata di mano. È uno degli effetti della pubblicazione delle regole tecniche, contenute nel Dpcm 22/02/13, nella *Gazzetta Ufficiale* del 21/05/13, che fissano i criteri in base ai quali la firma elettronica può essere considerata avanzata.

Che cos'è la firma biometrica. Un qualsiasi tablet è in grado di acquisire la semplice immagine di una firma apposta utilizzando come penna un oggetto, meglio se appuntito. Questo strumento permette, quindi, di confrontare visivamente quella firma, statica, con quella apposta su un documento cartaceo. Se però la medesima operazione viene effettuata utilizzando una particolare penna elettronica e un tablet in grado di rilevare dei parametri dinamici propri del gesto della sottoscrizione (velocità di scrittura; pressione esercitata; angolo di inclinazione della penna; accelerazione del movimento; numero di volte in cui la penna viene sollevata), e se quei dati vengono elaborati da un software in grado di trasformarli in calcoli suscettibili di un confronto (per esempio, con uno «specimen» che potremo definire biometrico precedentemente raccolto con lo stesso strumento), allora saremo di fronte a una firma che potremo definire indif-

ferentemente biometrica e/o grafometrica.

Le firme elettroniche nel Cad. L'attuale versione del Cad (Codice dell'amministrazione digitale) contempla due macro-categorie: a) la firma elettronica semplice, che consiste in dati elettronici associati ad altri dati elettronici (per esempio, una password associata a un file).

L'uso di questo strumento di base non è subordinato al rispetto di nessuna regolamentazione tecnica specifica e il suo valore probatorio e formale è rimesso alla valutazione del giudice (art. 21 Cad); b) esiste poi un diverso insieme, quello della firma elettronica avanzata (Fea), per appartenere al quale una firma elettronica deve presentare dei requisiti ulteriori previsti dall'art. 1 comma 1 lett. q-bis del Cad, tutti centrati sui seguenti principi: identificazione del firmatario; legame tra lo ti, può esser considerato una Fea.

L'inquadramento della firma biometrica. Una firma apposta su tablet e caratterizzata dalla raccolta dei dati biometrici è, di base, senza dubbio una firma elettronica semplice, sostanziosamente in dati elettronici (i parametri biometrici) associati ad altri dati elettronici (il documento firmato). Se però il processo presenta le caratteristiche ulteriori richieste dal Cad, e dalle regole tecniche (e cioè a dire la identificazione del firmatario, la connessione univoca al documento e la sua inalterabilità), allora si potrà certamente annettergli la valenza di una Fea. Le soluzioni che si stanno affacciando sul mercato, soprattutto in ambi-

to bancario, muovono proprio in questa direzione. Il motivo è semplice: se il documento informatico è sottoscritto con una Fea, il suo valore legale non è subordinato alla valutazione di un giudice ma, da un lato, produce lo stesso effetto probatorio del documento cui sia apposta una firma autografa (art. 21 comma 2 Cad); dall'altro, alla luce delle ultimissime modifiche apportate al Cad dal dl 179/12, soddisfa comunque il requisito della forma scritta richiesto da norme speciali come requisito di validità dell'atto (art. 21, comma 2-bis del Cad come modificato dal dl 179/12). Anche un contratto di conto corrente, per esempio, può esser sottoscritto con una Fea, ed è naturale, quindi, che i fornitori di soluzioni di firma biometrica stiano investendo su processi che possano rispondere ai relativi requisiti.

La firma biometrica come Fea, e non solo. La pubblicazione delle regole tecniche si pone come un vero e proprio spartiacque di grandissima importanza. Gli operatori che stanno investendo sullo strumento sono quindi liberi di vendere soluzioni di firma grafometrica espressamente agganciando alle stesse la valenza di una Fea.

Attenzione, però: resta un'area grigia, quella delle firme su tablet che difettano di qualcuno dei requisiti previsti dal Cad, e che quindi, come espressamente previsto dall'art. 56 delle regole tecniche, non possono produrre gli effetti probatori e formali di una Fea. Questi prodotti sono da buttare

via? Assolutamente no, atteso che gli stessi integrano comunque gli estremi di una firma elettronica semplice, in quanto tale certamente utilizzabile in tantissimi ambiti (ferme le valutazioni poi operate in sede giudiziale sulla base delle relative caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità): certo, per evitare gli strali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non sarà possibile collocare prodotti di questo tipo sul mercato annettendogli gli effetti di una Fea, né gli stessi potranno essere utilizzati, nell'esempio fatto, per sottoscrivere un conto corrente bancario. Ma ciò non impedisce affatto che siano utilizzati per il compimento

di una miriade di atti (quali la sottoscrizione di una contabile di sportello) che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 1350 c.c. (forma scritta a pena di nullità), e che dunque sono suscettibili di affrontare il vaglio giudiziale proprio di una firma elettronica semplice senza mettere a rischio la validità dell'atto. Un'azione commerciale corretta, che dia conto di questa efficacia limitata, non può quindi considerarsi in nessun modo illegittima. Staremo a vedere nel prossimo futuro, quale tra le due soluzioni (la firma biometrica utilizzabile come Fea, o quella meno pregiata, avente valore di firma elettronica semplice) si affermerà come traino della rivoluzione digitale che abbiamo davanti.